

REGOLAMENTO (CE) N. 1068/2008 DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2008

recante approvazione di modifiche secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d'origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Taureau de Camargue (DOP)]

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, seconda frase,

considerando quanto segue:

- (1) Conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 510/2006 e ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione ha esaminato la domanda della Francia relativa all'approvazione di modifiche del disciplinare della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue», registrata con il regolamento (CE) n. 2036/2001 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La domanda è intesa a modificare il disciplinare per quanto riguarda la prova dell'origine e il metodo di ottenimento. Onde migliorare la tracciabilità e senza perdere di vista il controllo e il miglioramento della denominazione, gli allevatori debbono compilare una dichiarazione di idoneità a produrre detta denominazione. Quanto al metodo di ottenimento, risulta che le giovenche della razza accettata per la denominazione, allevate nel rispetto del disciplinare della denominazione, non raggiungono il peso di 100 kg pur essendo conformi al disciplinare e, pertanto, sono classificate come appartenenti a tale denominazione. È stato necessario riconoscere che il peso

minimo della carcassa delle giovenche di età compresa fra 18 e 30 mesi è di 85 kg.

- (3) La Commissione ha esaminato la modifica in questione ed è giunta alla conclusione che essa è giustificata. Trattandosi di una modifica secondaria ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CE) n. 510/2006, la Commissione può approvarla senza ricorrere alla procedura prevista agli articoli 5, 6 e 7 di detto regolamento.
- (4) Conformemente all'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1898/2006 ⁽³⁾ e in virtù dell'articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 510/2006, occorre pubblicare un riepilogo del disciplinare,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il disciplinare della denominazione d'origine protetta «Taureau de Camargue» è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Il riepilogo contenente gli elementi principali del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2008.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 275 del 18.10.2001, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 369 del 23.12.2006, pag. 1.